

Speciale Estate 2020

Le novità dall'8 al 26 agosto 2020



Copyright © 2020 - Cesi Multimedia s.r.l.
Via V. Colonna 7, 20149 Milano
www.cesimultimedia.it

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell'opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo.
L'elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all'autore e/o all'editore per eventuali involontari errori o inesattezze.

Sommaro

Speciale Estate 2020 - Prima Lettura	1
Superbonus: dalle Entrate i primi chiarimenti, oltre al modello per lo “sconto in fattura” e la cessione del credito	1
Decreto “Agosto” pubblicato in Gazzetta Ufficiale: in vigore i nuovi incentivi per le attività economiche e produttive colpite dalla crisi	12
Speciale Estate 2020 - News	23
Valute estere, disponibili i cambi di luglio 2020	23
Tax credit R&S, certificazione del revisore anche se nominato a fine esercizio	23
Tax credit per la quotazione in borsa: rileva anche l’Iva indetraibile in caso di pro-rata pari a zero	24
Tax credit locazioni anche per il B&B adibito ad uso residenziale e non commerciale: le risposte ai quesiti delle Entrate sul decreto Rilancio	25
Superbonus 110%, dal 15 ottobre l’opzione per la cessione del credito di imposta	26
Superbonus 110% anche per familiari e conviventi	26
Sismabonus, una detrazione per ciascun immobile censito	27
Risarcimento per perdita di valore di partecipazioni societarie: rilevano i principi civilistici	28
Rafforzamento patrimoniale delle Pmi: firmato il decreto attuativo	29
Pubblicati gli indici Istat di luglio	29
Prova testimoniale ammessa anche per i contratti che devono essere provati per iscritto	30
Prorogate fino al 7 settembre le misure anti Covid-19. Nell’ultimo D.P.C.M. anche le “raccomandazioni” per le attività professionali	30
Principio di derivazione ex art. 83 del Tuir anche per i ricavi derivanti dalla concessione di licenze	31
Obbligo di fattura elettronica anche per il CTU	32
Nella proroga al 16 settembre anche i versamenti derivanti da avvisi bonari	32
L’adesione alla “rottamazione-ter” non blocca l’intervento del Fisco nelle procedure esecutive avviate da terzi	33
La rivalsa Iva da accertamento non opera se l’avviso non è definitivo	34
In vigore il decreto “Agosto”: contributi a fondo perduto per la filiera della ristorazione	34
Fonti rinnovabili, ancora cedibile il credito per le spese sostenute nel 2019	35
Emanato il decreto relativo all’invio dei dati riguardanti le spese di istruzione scolastica	36
Contratti ad esecuzione continuata o periodica: le modalità di recupero dell’Iva in caso di fallimento del cliente	37
Banda ultralarga, voucher da 500 euro per le famiglie con Isee sotto i 20mila euro	37
Auto aziendali, per l’applicabilità delle nuove regole rileva anche la data di immatricolazione	38
Anche le “vecchie” rateazioni rientrano nella proroga al 16 settembre dei termini di versamento	39
12 milioni di euro per i concerti annullati	40
Speciale Estate 2020 - Italia Oggi	42
L’antiriciclaggio con il turbo	42
Aumenti di capitale col bonus	42
Una marea di bonus. Sulla carta	42
Senza soldi sei aziende su dieci	42
Dal leasing allarme per il fisco	43

Ecobonus, il ritardo è sanabile.....	43
Il fisco fermo fino al 15 ottobre	43
Credito pagato 102 euro su 110	43
Detrazioni del 110%, opzione comunicata con modelli ad hoc	44
Le banche irrompono nel 110%	44
110% di complicazioni.....	44
Versamenti tutti al 16/9	44
Detrazione anche a scaglioni	45
Un superbonus a regola d'arte	45
Tasse, le rate lunghe sul 50%.....	45

Speciale Estate 2020 - Prima Lettura

DECRETO "RILANCIO"

Superbonus: dalle Entrate i primi chiarimenti, oltre al modello per lo "sconto in fattura" e la cessione del credito

di Paolo Duranti | 27 AGOSTO 2020

Con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito all'ecobonus e al sismabonus, nonché relativamente all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione, previste dagli artt. 119 e 121 del Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Contestualmente, con il Provvedimento direttoriale 8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020, l'Agenzia ha approvato il modello di comunicazione che consente di usufruire dal prossimo 15 ottobre dell'opzione per cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire di uno sconto sul corrispettivo. Nel prospetto che segue si riporta una sintesi di entrambi i documenti.

"ECOBONUS" anche per FAMILIARI e CONVIVENTI	
TIPOLOGIE INTERVENTI AGEVOLATI SUPERBONUS)	di (c.d.
D.L. n. 34/2020 Il Decreto "Rilancio" prevede la detrazione del 110% per le seguenti tipologie di intervento: <ul style="list-style-type: none"> • interventi in ambito di efficienza energetica; • interventi antisismici; • installazione di impianti fotovoltaici; • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Circolare n. 24/E La circolare indica in dettaglio (paragrafo 2), le tipologie di interventi ammessi, distinguendoli tra interventi "trainanti" (o "principali") ed interventi "trainati" , ed illustrandone i relativi requisiti tecnici . In particolare:	
INTERVENTI "TRAINANTI" (O "PRINCIPALI") <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di isolamento termico sugli involucri. • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su parti comuni degli edifici in condominio. • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli "edifici unifamiliari" o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari. • Interventi antisismici (sismabonus). 	
INTERVENTI "TRAINATI" <ul style="list-style-type: none"> • Interventi di efficientamento energetico. • Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo. • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 	
Stati di avanzamento lavori	

	In relazione agli interventi ammessi al superbonus, gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo; inoltre, è previsto che il primo stato di avanzamento debba riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento stesso.																
COSTI "ACCESSORI"	<p>Sono detraibili nella misura del 110% – anch'essi nei limiti previsti per ciascuna tipologia di intervento – le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rilascio del visto di conformità; • il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni (v. sotto); • l'acquisto dei materiali; • la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione, ispezione e prospezione); • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'IVA indetraibile, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la TOSAP pagata dal contribuente ai fini dell'effettuazione dei lavori). 																
AMBITO SOGGETTIVO	<p>Le nuove norme si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per i seguenti interventi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SOGGETTO</th> <th>TIPOLOGIA di IMMOBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Condomini</td> <td rowspan="2">Unità immobiliari. (1)</td> </tr> <tr> <td>Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni</td> </tr> <tr> <td>Istituti autonomi case popolari (IACP) (2) (4)</td> <td rowspan="2">Immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.</td> </tr> <tr> <td>Enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP (3) (4)</td> </tr> <tr> <td>Cooperative di abitazione a proprietà indivisa</td> <td>Immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.</td> </tr> <tr> <td>Onlus, OdV e Aps</td> <td>Unità immobiliari.</td> </tr> <tr> <td>Associazioni e società sportive dilettantistiche (5)</td> <td>Immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.</td> </tr> <tr> <td>"Comunità energetiche rinnovabili" (6)</td> <td>Impianti a fonte rinnovabile gestiti dai medesimi soggetti.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Tale limite non si applica invece alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. (2) Comunque denominati. (3) Istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della normativa UE in materia di "in house providing". (4) Per tali soggetti il superbonus spetta anche per le spese sostenute dal</p>	SOGGETTO	TIPOLOGIA di IMMOBILE	Condomini	Unità immobiliari. (1)	Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni	Istituti autonomi case popolari (IACP) (2) (4)	Immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.	Enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP (3) (4)	Cooperative di abitazione a proprietà indivisa	Immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.	Onlus, OdV e Aps	Unità immobiliari.	Associazioni e società sportive dilettantistiche (5)	Immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.	"Comunità energetiche rinnovabili" (6)	Impianti a fonte rinnovabile gestiti dai medesimi soggetti.
SOGGETTO	TIPOLOGIA di IMMOBILE																
Condomini	Unità immobiliari. (1)																
Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni																	
Istituti autonomi case popolari (IACP) (2) (4)	Immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.																
Enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP (3) (4)																	
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa	Immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.																
Onlus, OdV e Aps	Unità immobiliari.																
Associazioni e società sportive dilettantistiche (5)	Immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.																
"Comunità energetiche rinnovabili" (6)	Impianti a fonte rinnovabile gestiti dai medesimi soggetti.																

	<p>1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Lo stesso termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell'immobile (in base ai millesimi) è riferibile ai citati istituiti o enti.</p> <p>(5) Iscritte nel registro ex art. 5, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242.</p> <p>(6) Costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle "configurazioni" (art. 42-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8).</p> <p>Leasing La detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.</p>
CONDOMINIO	<p>Sono ammessi al superbonus gli interventi, effettuati dai condomini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio; • realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati. <p>Nota bene Il superbonus non si applica peraltro agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.</p> <p>Pertinenze In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori o detentori di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.</p> <p>Documentazione Ai fini dei successivi controlli, occorre acquisire copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; tale documentazione può comunque essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio.</p>
PERSONE FISICHE	<p>La circolare precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono usufruire dalla detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia; • la misura interessa le unità immobiliari non riconducibili ai "beni relativi all'impresa" (art. 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (art. 54, comma 2, del TUIR). <p>Limiti Non possono usufruire del superbonus i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva; • non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (esempio: no tax area); • aderiscono al regime forfetario ex Legge n. 190/2014. <p>Tali soggetti possono peraltro optare per lo "sconto in fattura" oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.</p> <p>Imprenditori e professionisti: interventi su parti comuni I titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono co-</p>

munque fruire del superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati su parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso la detrazione spetta – con riferimento agli interventi riguardanti le parti comuni – a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti da tali soggetti siano:

- strumentali alle attività di impresa o arti e professioni, oppure
- unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse oppure
- beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Possesso o detenzione dell'immobile

Per poter usufruire della detrazione in esame, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un **titolo idoneo**, al momento di **avvio dei lavori** o al momento del **sostenimento delle spese**, se antecedente il predetto avvio. In particolare, esse devono:

- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da atto registrato (al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente)

Preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Data di inizio lavori

Deve risultare dai **titoli abilitativi**, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Familiari e conviventi del possessore o del detentore dell'immobile

Sono ammessi a fruire della detrazione – sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori – anche:

- i **familiari**; a tal fine rileva l'art. 5, comma 5, del TUIR (coniuge, componente dell'unione civile ex Legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Non è necessario un contratto di comodato, essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesta di essere familiare convivente;
- i **conviventi di fatto** ex Legge n. 76/2016. La convivenza doveva sussistere alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all'avvio dei lavori. La circolare precisa inoltre che le spese sostenute devono riguardare interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicitarsi la convivenza (quindi non se l'immobile è concesso in locazione).

Promissario acquirente

Può anch'egli usufruire della detrazione, purché sia stato stipulato un **contratto preliminare di vendita** dell'immobile regolarmente registrato.

<p>AMBITO TEMPORALE delle NUOVE NORME</p>	<p>Come già precisato, il superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.</p>					
<p>TIPOLOGIE di IMMOBILI</p>	<p>La circolare precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono escluse dall'ambito applicativo della norma le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9; • l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari "esistenti", non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l'ipotesi dell'installazione di sistemi solari fotovoltaici); • l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 					
<p>DETRAZIONE</p>	<p>Premessa La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi "trainanti" e "trainati", dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.</p> <p>Tributi La detrazione può essere fatta valere ai fini sia dell'IRPEF, sia dell'IRES (per quest'ultima, limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio). Per i soggetti con l'esercizio non coincidente con l'anno solare, rilevano le spese imputabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.</p> <p>Base di calcolo della detrazione La detrazione si applica sul valore totale della fattura, al lordo dell'IVA.</p> <p>Capienza annua La circolare conferma che anche con riferimento al superbonus, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua; di conseguenza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, né essere chiesta a rimborso. Il contribuente, anche se incapiente, può comunque – come già sottolineato sopra – optare per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione stessa.</p> <p>Limiti di spesa ammessi alla detrazione Variano in funzione della tipologia di interventi realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili. In particolare:</p> <table border="1" data-bbox="486 1697 1444 1971"> <thead> <tr> <th data-bbox="486 1697 933 1787">TIPOLOGIA di INTERVENTO</th> <th data-bbox="933 1697 1444 1787">LIMITE MASSIMO di SPESA (sul quale calcolare la detrazione)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="486 1787 933 1971">Interventi di isolamento termico sugli involucri</td> <td data-bbox="933 1787 1444 1971"> <ul style="list-style-type: none"> • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari; • 40.000 euro, moltiplicato per il </td> </tr> </tbody> </table>		TIPOLOGIA di INTERVENTO	LIMITE MASSIMO di SPESA (sul quale calcolare la detrazione)	Interventi di isolamento termico sugli involucri	<ul style="list-style-type: none"> • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari; • 40.000 euro, moltiplicato per il
TIPOLOGIA di INTERVENTO	LIMITE MASSIMO di SPESA (sul quale calcolare la detrazione)					
Interventi di isolamento termico sugli involucri	<ul style="list-style-type: none"> • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari; • 40.000 euro, moltiplicato per il 					

		<p>numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di 8 unità.
	Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio	<ul style="list-style-type: none"> • 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari; • 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli "edifici unifamiliari" o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari	<ul style="list-style-type: none"> • 30.000 euro per singola unità immobiliare.
	Interventi antisismici (sismabonus)	<ul style="list-style-type: none"> • 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari; (1) (2) • 96.000 euro, nel caso di acquisto delle "case antisismiche"; • 96.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi su parti comuni in condominio.
	Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici	<ul style="list-style-type: none"> • 48.000 euro per singola unità immobiliare. (3)
	Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati	<ul style="list-style-type: none"> • 1.000 euro per ogni kWh.
	Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo	<ul style="list-style-type: none"> • 48.000 euro. (4)
	Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici	<ul style="list-style-type: none"> • 3.000 euro. (5)
<p>(1) Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano</p>		

	<p>nella mera prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo occorre tener conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto si ha diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.</p> <p>(2) In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio, comproprietari), tale limite dev'essere ripartito tra loro per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.</p> <p>(3) E comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.</p> <p>(4) E comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.</p> <p>(5) Tale limite è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Qualora la spesa sia stata sostenuta da più contribuenti, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Tale limite è inoltre riferito a ciascun contribuente e costituisce pertanto l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.</p> <p>Importo massimo della detrazione spettante Si riferisce ai singoli interventi agevolabili e all'edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell'intervento, e quindi andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato.</p> <p>Rimborsi e contributi La detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione non spetta se le spese sono state rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; • eventuali contributi ricevuti dal contribuente vanno sottratti dall'ammontare sul quale determinare la detrazione; • si considerano invece rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente. <p>Vendita o donazione dell'unità immobiliare residenziale L'ammontare di detrazione non utilizzata dal cedente spetta, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare; sono comunque fatti salvi gli eventuali diversi accordi intervenuti tra le parti.</p> <p>Decesso dell'avente diritto La detrazione si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.</p>
"SCONTO in FATTURA"	L'art. 121 del Decreto "Rilancio" prevede la possibilità di optare , in luogo

<p>e CESSIONE del CREDITO</p>	<p>della fruizione diretta della detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cosiddetto "sconto in fattura") <p>oppure, in alternativa</p> <ul style="list-style-type: none"> per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. <p>Opzione Può essere effettuata, secondo le modalità indicate con il Provvedimento direttoriale 8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori; sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tal caso l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile; anche attraverso un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. <p>Modello È stato approvato con il richiamato Provvedimento direttoriale 8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020.</p> <p>Termini per l'opzione Tale comunicazione potrà essere trasmessa – esclusivamente in via telematica – all'Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.</p> <p>Soggetti tenuti all'invio dell'opzione La comunicazione dev'essere inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> dal beneficiario della detrazione, per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari; dall'amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici. <p>Nota bene Per gli interventi che danno diritto al superbonus, la comunicazione dev'essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.</p> <p>Tipologie di interventi per le quali è ammessa l'opzione L'opzione può essere esercitata con riferimento agli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari o su parti comuni; manutenzione ordinaria effettuata su parti comuni); efficienza energetica ex art. 14 del D.L. n. 63/2013 [esempi: sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi; interventi sulle strutture o sull'involucro degli edifici; interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus); interventi di efficienza energetica che danno diritto al superbonus]; sismabonus, compresi gli interventi che danno diritto al superbonus; acquisto di "case antisismiche"; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di Bilancio 2020); installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h)
-------------------------------	---

	<p>del TUIR, compresi quelli che danno diritto al superbonus;</p> <ul style="list-style-type: none"> • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli che danno diritto al superbonus. <p>Interventi su parti comuni degli edifici</p> <p>Non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante; la circolare precisa infatti che ciascun condomino può agire autonomamente, e quindi optare per la fruizione diretta, lo "sconto in fattura" o la cessione del credito.</p> <p>"Sconto in fattura"</p> <p>Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.</p> <p>Cessione del credito</p> <p>Può essere effettuata a</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti); • istituti di credito ed intermediari finanziari. <p>È prevista la possibilità di effettuare successive cessioni. In tal caso, il cessionario e il fornitore possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione.</p> <p>Utilizzo del credito d'imposta</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in compensazione, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese; • senza applicare il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700mila euro (elevato a 1 milione di euro per il solo 2020), né il limite di 250mila euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; • con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; • esclusivamente nell'anno. Pertanto la quota non fruita non può essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso.
RAPPORTO con le DETRAZIONI VIGENTI	<p>La circolare in commento precisa che le nuove norme introdotte dal Decreto "Rilancio" si affiancano a quelle già vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR); • interventi antisismici (sismabonus) (art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90); • interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) (art. 14 del D.L. n. 63/2013). <p>Nota bene</p> <p>Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, superbonus e bonus edilizia ex art. 16-bis del TUIR), è pos-</p>

		sibile fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
ADEMPIMENTI		<p>La norma prescrive i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagare la spesa relativa all'intervento agevolato (salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito), attraverso bonifico bancario o postale (al riguardo si rinvia a quanto specificato sotto); • ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus; • ai fini del superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto superbonus, acquisire l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (v. sotto); • ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto riferiti al superbonus di cui all'art. 121 del Decreto "Rilancio", chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (v. sotto).
PAGAMENTO della SPESA		<p>Come detto, il pagamento delle spese (salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito) dev'essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causale del versamento; • il codice fiscale del beneficiario della detrazione; • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. <p>Al riguardo la circolare precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono utilizzabili i modelli di bonifico predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus o del bonus edilizia; • l'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa; • su tali bonifici le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli istituti di pagamento applicano la ritenuta d'acconto dell'8% (ex art. 25, D.L. n. 78/2010).
VISTO di CONFORMITÀ		<p>È rilasciato – ai sensi dell'art. 35 del D.L.gs. 241/1997 – dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.</p> <p>Obblighi del professionista e del responsabile dell'assistenza fiscale del Caf</p> <p>Il soggetto che rilascia il visto di conformità è tenuto a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.</p>
ASSEVERAZIONE		<p>L'asseverazione è richiesta ai fini sia dell'utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus, sia dell'opzione per la cessione o lo sconto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli interventi di efficientamento energetico, è predisposta da un tecnico abilitato al fine di attestare la conformità dell'intervento realizza-

	<p>to ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa in via telematica all'Enea secondo le modalità stabilite con il D.M. 3 agosto 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli interventi antisismici, è predisposta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Tale documento attesta l'efficacia degli interventi sulla base del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. <p>In entrambi i casi, l'asseverazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è depositata presso lo sportello unico competente di cui all'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 2001, n. 380; • è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori; • attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
POLIZZA ASSICURATIVA	<p>Ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni previste dalla norma, i tecnici abilitati sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, e comunque non inferiore a 500mila euro.</p>
RESPONSABILITÀ di FORNITORI e CESSIONARI	<p>I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.</p>
SANZIONI	<p>Nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa (ferme restando le eventuali responsabilità penali).</p> <p>In caso di non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, inoltre, si ha la decadenza dalla detrazione.</p>



Riferimenti normativi

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 119 e 121;
- Agenzia delle Entrate, circolare 8 agosto 2020, n. 24/E;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento direttoriale 8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020.

MANOVRA ESTIVA

Decreto “Agosto” pubblicato in Gazzetta Ufficiale: in vigore i nuovi incentivi per le attività economiche e produttive colpite dalla crisi

di Paolo Duranti | 14 AGOSTO 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 – S.O. n. 30 – il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, noto come “decreto di Agosto”, contenente un pacchetto di misure aggiuntive per il rilancio dell'economia a seguito della crisi causata dal Covid-19, finanziate con un nuovo scostamento di bilancio pari a 25 miliardi di euro. Oltre a importanti interventi in materia di lavoro, il nuovo decreto, in vigore dal 15 agosto 2020, prevede nuovi aiuti e incentivi a sostegno delle attività economiche e produttive più colpite dalla crisi economica – quali il turismo, la ristorazione, l'automotive – la rimodulazione dei versamenti fiscali sospesi durante i mesi del lockdown ed il rinvio della ripresa delle attività di riscossione coattiva. Per i contribuenti ISA e forfetari viene prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Di seguito una sintesi delle principali misure fiscali e per il sostegno alle imprese e alle attività economiche e produttive previste dal decreto-legge.



DECRETO RILANCIO di AGOSTO – LE MISURE PER le IMPRESE, le ATTIVITÀ ECONOMICHE e PRODUTTIVE

RIVALUTAZIONE di BENI d'IMPRESA e PARTECIPAZIONI Art. 110	Il “decreto di agosto” prevede la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, da parte dei soggetti Ires di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir non las adoper ai sensi della Sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342. Al riguardo si prevede quanto segue:	
	IMPOSTA SOSTITUTIVA del 3%, da VERSARE in DUE RATE	
	BENI AMMESSI	La rivalutazione deve riferirsi a beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
	BENI ESCLUSI	Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività (beni-merce).
	BILANCIO	La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; può essere effettuata distintamente per ciascun bene e dev'essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
RICONOSCIMENTO	Il maggior valore attribuito ai beni si considera	

	del MAGGIOR VALORE - IMPOSTA SOSTITUTIVA	riconosciuto ai fini Ires ed Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva fissata nella misura del 3 per cento, sia per i beni ammortizzabili (immobili, impianti, macchinari, beni immateriali), sia per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni).
	VERSAMENTO dell'IMPOSTA SOSTITUTIVA	<p>Le imposte sostitutive di cui sopra devono essere versate in un massimo di 3 rate di pari importo, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; • le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. <p>Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</p>
	AFFRANCAMENTO del SALDO di RIVALUTAZIONE	Per poter affrancare il saldo di rivalutazione derivante dall'iscrizione dei maggiori valori, l'imposta sostitutiva è stata fissata al 10 per cento.
	CESSIONE o ASSEGNAZIONE ai SOCI dei BENI RIVALUTATI	In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
	SOGGETTI IAS ADOPTER	L'art. 14, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, del Tuir. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta

		ai fini fiscali, che può essere affrancata con le stesse modalità viste sopra.
	NORMATIVA APPLICABILE	Si applicano, se compatibili: <ul style="list-style-type: none"> • gli articoli 11, 13, 14 e 15, della Legge 21 novembre 2000, n. 342; • il D.M. 13 aprile 2001, n. 162; • il D.M. 19 aprile 2002, n. 86; • l'art. 1, commi 475, 477 e 478, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005).
AIUTI alla FILIERA della RISTORAZIONE Art. 58	<p>È prevista l'istituzione di un contributo a fondo perduto a tutte le imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli. Al riguardo si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019; • spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019; • è riconosciuto un anticipo del 90% al momento della domanda, dietro presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati; • il saldo sarà corrisposto all'atto della presentazione della quietanza di pagamento (da effettuarsi con modalità tracciabile); • alla misura si applica il <i>de minimis</i>; • per poter accedere al contributo occorre registrarsi all'interno di una piattaforma ("piattaforma della ristorazione"), messa a disposizione dei concessionari a tal fine convenzionati, oppure recarsi presso gli sportelli del concessionario stesso, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti, tra cui la copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. <p>Attuazione della misura Seguirà un decreto ministeriale attuativo.</p> <p>Sanzioni Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo comporta, oltre alla restituzione dello stesso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.</p>	
AIUTI alle ATTIVITÀ ECONOMICHE nei CENTRI STORICI	È previsto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone "A" o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni pub-	

Art. 59	<p>bliche indicate dalla norma, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; • per i comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. <p>Condizioni</p> <p>Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</p> <p>Importo del contributo</p> <p>Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, si applicano le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019:</p> <table border="1" data-bbox="539 869 1444 1081"> <thead> <tr> <th>RICAVI o COMPENSI</th> <th>PERCENTUALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Non superiori a 400mila euro ⁽¹⁾</td> <td>15 per cento</td> </tr> <tr> <td>Superiori a 400mila euro e fino a 1 milione ⁽¹⁾</td> <td>10 per cento</td> </tr> <tr> <td>Superiori a 1 milione di euro ⁽¹⁾</td> <td>5 per cento</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹⁾ Nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del "decreto di agosto".</p> <p>Limiti</p> <p>Il contributo è riconosciuto comunque, ai soggetti e ai sensi delle predette disposizioni, nella misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei predetti Comuni. L'ammontare del contributo non può essere in ogni caso superiore a 150.000 euro.</p> <p>Rinvio</p> <p>Si applica l'art. 25, commi da 7 a 14, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).</p> <p>Incumulabilità</p> <p>Il contributo di cui alla presente disposizione non è cumulabile con il contributo previsto all'art. 58 per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.</p>	RICAVI o COMPENSI	PERCENTUALE	Non superiori a 400mila euro ⁽¹⁾	15 per cento	Superiori a 400mila euro e fino a 1 milione ⁽¹⁾	10 per cento	Superiori a 1 milione di euro ⁽¹⁾	5 per cento
RICAVI o COMPENSI	PERCENTUALE								
Non superiori a 400mila euro ⁽¹⁾	15 per cento								
Superiori a 400mila euro e fino a 1 milione ⁽¹⁾	10 per cento								
Superiori a 1 milione di euro ⁽¹⁾	5 per cento								
AIUTI a MICRO e PICCOLE IMPRESE "in DIFFICOLTÀ"	Attraverso l'inserimento del comma 1-bis nell'art. 61 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si prevede che le misure introdotte dagli articoli da 54								

Art. 62	<p>a 60 del medesimo decreto possano essere riconosciute alle microimprese e piccole imprese che risultavano in difficoltà (ai sensi del Regolamento n. 651/2014) già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
FONDO di GARANZIA PMI Art. 64	<p>Stanziati altri 3.100 milioni per il 2023, 2.635 milioni per il 2024 e 1.600 milioni per il 2025, a favore del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997).</p>
PROROGA MORATORIA MUTUI PMI Art. 65	<p>Si prevede una proroga per la moratoria sui prestiti e i mutui per le Pmi prevista dal decreto "Cura Italia" (art. 56, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). Il termine slitta dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.</p> <p>Per le imprese del comparto turistico la moratoria per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021, ai sensi dell'art. 77 del presente decreto.</p> <p>Imprese che alla data di entrata in vigore del "decreto di agosto" risultano già ammesse alla misura di cui al richiamato art. 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020: la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020.</p> <p>Imprese che alla data di entrata in vigore del "decreto di agosto" presentano esposizioni non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui sopra: possono essere ammesse entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive Decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al richiamato art. 56, comma 2.</p>
SPA, SRL e COOPERATIVE - ASSEMBLEE - SEMPLIFICAZIONI Art. 71	<p>Misure introdotte dal decreto "Cura Italia" L'art. 106, commi da 2 a 6, del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede che le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possano prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie; • che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.; • la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

		<p>Le Srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>Novità del "decreto di agosto"</p> <p>Il presente decreto dispone che tali semplificazioni continuino ad applicarsi alle assemblee delle Spa, delle Sapa, delle Srl, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020.</p>
SUPERBONUS 110% - ASSEMBLEE CONDOMINIALI Art. 63		<p>Le delibere condominiali aventi ad oggetto l'approvazione di interventi per i quali spetta il superbonus del 110% (di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 177), sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.</p>
TITOLI di CREDITO - SOSPENSIONE della SCADENZA Art. 76		<p>Sono sospesi fino al 31 agosto 2020 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del "decreto di agosto" e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.</p> <p>Fino al termine del predetto periodo di sospensione, gli assegni portati all'incasso non sono protestabili.</p> <p>In tal senso è stato modificato l'art. 11 del decreto "Liquidità" (D.L. 8 aprile 2002, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40).</p>
INCENTIVI per FAVORIRE l'UTILIZZO dei PAGAMENTI ELETTRONICI Art. 73		<p>Con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, l'art. 1, commi 288-290, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) aveva introdotto una norma che riconosce un rimborso in denaro alle persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.</p> <p>Ora, il presente decreto affida a un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'emanazione delle condizioni e delle modalità attuative di tali disposizioni, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, nonché degli strumenti di pagamento elettronici e delle attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.</p>
BONUS 1.000 euro PROFESSIONISTI Art. 13		<p>Prevista l'erogazione di una indennità di 1.000 euro per il mese di maggio a favore dei professionisti iscritti alle casse di previdenza private, già beneficiari dell'indennità di cui al D.M. 29 maggio 2020. L'erogazione sarà automatica per chi già aveva ricevuto il bonus a marzo e aprile.</p> <p>Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto D.M. 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di cui alla predetta disposizione, si applicano le disposizioni di cui al medesimo D.M. 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è</p>

		<p>esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.</p> <p>Tali domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>INVESTIMENTI PUBBLICITARI A FAVORE DI SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE</p> <p>Art. 81</p>	<p>a di ed</p>	<p>Per l'anno 2020 è stato introdotto un credito d'imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, da imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, la norma precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d'imposta dev'essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro, e rivolto a leghe e società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d'imposta 2019), e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro; • le società sportive professionistiche, e società ed associazioni sportive dilettantistiche, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
<p>AUTOTRASPORTO</p> <p>Art. 84</p>		<p>Stanziate ulteriori 5 milioni di euro a favore del settore dell'autotrasporto; tale importo, in particolare, dovrà essere destinato alla misura di cui all'art. 1, comma 106, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).</p>
<p>INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI - ABOLIZIONE DELL'OPZIONE SCONTO E CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Art. 74</p>	<p>per di - tra e</p>	<p>Vengono introdotte alcune modifiche all'art. 44 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). In particolare, viene abolita la possibilità per il beneficiario di scegliere tra uno sconto di 750 euro, che si sommava al contributo, e un credito d'imposta di pari valore, da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa. Con il decreto in commento si lascia in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito d'imposta.</p> <p>Sono state inoltre modificate le tabelle di ripartizione dell'incentivo, suddividendo la precedente fascia 61-110 g/km CO₂ in due sottofasce, da 61-90 e 91-110 g/km CO₂, rimodulando anche il contributo.</p> <p>Introdotta anche una misura finalizzata a favorire presso le pubbliche amministrazioni la disponibilità - tramite acquisto o noleggio - di autoveicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno.</p>
<p>AFFITTI CREDITO D'IMPOSTA STRUTTURE TERMALI - GUIDE TURISTICHE</p> <p>Art. 77</p>	<p>- -</p>	<p>Tra i soggetti beneficiari del credito d'imposta sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo - previsto dall'art. 28 del decreto "Rilancio" (D.L. 34/2020) - sono ricomprese anche le strutture termali. La misura è riconosciuta a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.</p> <p>Si ricorda che il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 60 per cento del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Il credito d'imposta di cui al predetto art. 28 è commisurato all'importo</p>

		<p>versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e ora anche giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e ora anche luglio.</p> <p>Tra i soggetti ammessi al fondo previsto dall'art. 182, primo comma, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, vengono inclusi, oltre le agenzie di viaggio e i tour operator, anche le guide e gli accompagnatori turistici.</p>
IMU - SECONDA RATA - ESENZIONI Art. 78	-	<p>La seconda rata dell'Imu non è dovuta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze; • gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali tipologie di immobili, l'Imu non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
SETTORI TURISTICO TERMAL E CREDITO D'IMPOSTA Art. 79	e -	<p>Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto - nella misura del 65% - per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>Agriturismi (legge 20 febbraio 2006, n. 96) Sono ammessi</p> <p>Strutture di cui all'art. 3 legge 24 ottobre 2000, n. 323 Ammesse, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.</p> <p>Strutture ricettive all'aria aperta Ammesse.</p>
INDENNITÀ	per	Il decreto introduce un'indennità omnicomprensiva di 1.000 euro a favo-

<p>LAVORATORI STAGIONALI Art. 9</p>	<p>re dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del medesimo “decreto di agosto”.</p> <p>Lavoratori in somministrazione La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del “decreto di agosto”.</p> <p>Lavoratori dipendenti e autonomi È inoltre riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Si tratta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; 2. dei lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; 3. lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’art. 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; 4. incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro e titolari di partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. <p>I predetti soggetti non devono essere titolari, alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro intermittente; • titolari di pensione. <p>Cumulabilità Le indennità di cui alle presenti disposizioni sono incumulabili tra loro e</p>
---	--

		non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
IMPRESSE PUBBLICO ESERCIZIO TOSAP e COSAP Art. 109	di -	Il decreto proroga al 31 dicembre 2020 il termine – fissato al 31 ottobre 2020 dall'art. 181 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), per l'esonero – applicabile dal 1° gennaio 2020 – dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. La norma dispone inoltre che fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l'imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. 642/1972.
COOPERATIVE AGRICOLE RIVALUTAZIONE dei BENI Art. 106	-	Attraverso una modifica dell'art. 136-bis, comma 3, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si prevede che il medesimo articolo si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
VERSAMENTI IMPOSTE CONTRIBUTI RATEAZIONE Art. 97	e -	I versamenti di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
CONTRIBUENTI ISA – FORFETARI – PROROGA Art. 98		Per i contribuenti ISA e quelli aderenti al regime forfetario, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. A tal fine occorre peraltro aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
CARTELLE	ed	Prorogata al 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini dei versamenti

<p>ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 99</p>	<p>derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; • atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. <p>Detta sospensione è stata introdotta dall'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).</p>
<p>ZONA FRANCA CENTRO ITALIA - PROROGA Art. 57</p>	<p>È stata prorogata la disciplina relativa alla "Zona Franca Sisma Centro Italia" (di cui all'art. 46 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96): in particolare, la misura viene estesa alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della Zona Franca entro il 31 dicembre 2021.</p>
<p>PIR Art. 68</p>	<p>Attraverso una modifica apportata all'art. 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si dispone l'aumento da 150mila a 300mila euro del limite di investimento annuale nei piani di risparmio a lungo termine (PIR).</p>



Riferimenti normativi

- D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Speciale Estate 2020 – News

NEWS – IMPOSTE DIRETTE

Valute estere, disponibili i cambi di luglio 2020

Con il Provvedimento direttoriale 11 agosto 2020, n. 285280/2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le medie dei cambi delle valute estere riferite al mese di luglio, ai fini degli articoli dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento.

I cambi sono calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato.



Riferimenti normativi

Provvedimento 11 agosto 2020, n. 285280/2020

NEWS – INCENTIVI

Tax credit R&S, certificazione del revisore anche se nominato a fine esercizio

Ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 24 febbraio 2014, n. 19 (interamente sostituito dall'art. 1, comma 70, lettera f), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di Bilancio 2019), ai fini del credito d'imposta Ricerca&Sviluppo, per le imprese tenute alla revisione legale dei conti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale.

Al riguardo, con la Risposta 14 agosto 2020, n. 265, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'organo di revisione è tenuto a svolgere le attività di revisione in relazione a tale esercizio, nonché di occuparsi della certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo con riferimento al periodo di imposta 2019, anche qualora sia stato nominato a ridosso della scadenza del periodo d'imposta 2019 (nella fattispecie, si trattava di una Srl che aveva nominato il collegio sindacale in data 13 dicembre 2019, rispettando dunque l'originario termine di scadenza del 16 dicembre 2019).

A conferma di quanto precede, l'Agenzia ha inoltre chiarito che la certificazione della documentazione contabile prescritta ai fini della fruizione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo presuppone, da parte dell'organo di controllo, un'attività ricognitiva che non necessariamente dev'essere effettuata periodicamente nel corso dell'esercizio.

Si consideri infine che qualora – come nel caso in esame – dal periodo d'imposta 2019 la società è sottoposta a revisione legale per legge, le spese sostenute per le attività in esame non possono incrementare – ai sensi dell'art. 3, comma 11, ultimo periodo, del D.L. n. 145/2013 – il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Si ricorda che l'obbligo di procedere alla nomina dell'organo di controllo è previsto dall'art. 2477 del codice civile, come modificato dall'art. 379, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019, e dall'art. 2-bis, comma 2, del D.L. n. 32/2019; in materia si veda anche l'art. 8, comma 6-sexies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8.



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 14 agosto 2020 n. 265

NEWS – INCENTIVI

Tax credit per la quotazione in borsa: rileva anche l’Iva indetraibile in caso di pro-rata pari a zero

Ai fini del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 1, commi da 89 a 92, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) alle Pmi che intraprendono una procedura di ammissione alla quotazione in borsa, qualora il contribuente abbia un pro-rata di detraibilità pari a zero, tra i costi rilevanti rientra l’Iva indetraibile assolta sui costi agevolabili. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 7 agosto 2020, n. 257.

Nell’occasione è stato quindi confermato quanto chiarito con la Circolare 27 ottobre 2009, n. 44/E, laddove si sottolinea che l’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale che si qualifica come costo generale; resta comunque salva la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’Iva totalmente indetraibile derivante dal pro-rata pari a zero.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

1. il credito d’imposta è pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino a un massimo di 500mila euro;
2. l’incentivo spetta in relazione ai costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;
3. possono usufruire dell’agevolazione le piccole e medie imprese che:
 - a) sono costituite e regolarmente iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
 - b) operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o dello Spazio economico europeo;
 - d) presentano domanda di ammissione successivamente al 1° gennaio 2018;
 - e) ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2020;
 - f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
 - g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca disposti dal Ministero;
 - h) non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”;
4. tra le attività agevolabili, sono ricomprese quelle riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche “strettamente inerenti alla procedura di quotazione”;

5. con il D.M. 23 aprile 2018 sono state emanate le norme attuative del richiamato art. 1 della Legge n. 205/2017;
6. con la Risoluzione 21 maggio 2019, n. 52/E è stato istituito il codice tributo “6901”.



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 7 agosto 2020 n. 257

NEWS – DECRETO “RILANCIO”, AGEVOLAZIONI

Tax credit locazioni anche per il B&B adibito ad uso residenziale e non commerciale: le risposte ai quesiti delle Entrate sul decreto Rilancio

Con la Circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al contenuto del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77); il documento, in particolare, offre alcune importanti precisazioni in risposta ad altrettanti quesiti posti da associazioni di categoria, professionisti ed imprese.

Tra i principali aspetti affrontati dall’Agenzia, si segnalano:

- il contributo a fondo perduto;
- gli incentivi per le spese relative alla sanificazione degli ambienti di lavoro;
- la sospensione dei termini previsti per la procedura di accertamento con adesione;
- le novità introdotte in materia di Irap;
- la sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni;
- la proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Nell’occasione è stato precisato tra l’altro che:

1. il credito d’imposta relativo ai canoni di locazioni spetta anche al soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita Iva, anche qualora l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia ad uso residenziale e non commerciale. Ciò che rileva è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale;
2. per il 2020, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati. Di conseguenza non è necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione. La comunicazione telematica necessaria per poter accedere all’incentivo in esame dovrà essere trasmessa dal 1° al 30 settembre 2020 (restano comunque valide le comunicazioni telematiche presentate dal 1° al 31 marzo 2020).

Come spiegato in un comunicato stampa diffuso dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento si chiude il “pacchetto” di chiarimenti sul decreto “Rilancio”.



Riferimenti normativi

Circolare 20 agosto 2020, n. 25/E

NEWS – DECRETO “RILANCIO”, AGEVOLAZIONI

Superbonus 110%, dal 15 ottobre l’opzione per la cessione del credito di imposta

Nell’ambito della disciplina relativa al superbonus 110%, con il Provvedimento direttoriale 8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione che consente di usufruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per usufruire di uno sconto sul corrispettivo.

In particolare, si prevede quanto segue:

1. tale comunicazione potrà essere trasmessa – esclusivamente in via telematica – all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa;
2. ai fini dell’invio, il contribuente può avvalersi di intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
3. la comunicazione dev’essere inviata:
 - a. dal beneficiario della detrazione, per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari;
 - b. dall’amministratore di condominio, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici,
4. per gli interventi che danno diritto al superbonus, la comunicazione dev’essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
5. i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario;
6. il credito d’imposta può essere usufruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese;
7. i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. Anche i successivi cessionari possono cedere il credito.

Si ricorda infine che la normativa prevede controlli a campione per gli interventi in esame; i controlli sono svolti da Enea secondo le modalità e le procedure previste dal D.M. 11 maggio 2018.



Riferimenti normativi

Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847/2020

Modello per la comunicazione dell’opzione

Istruzioni per la compilazione

NEWS – DECRETO “RILANCIO”, AGEVOLAZIONI

Superbonus 110% anche per familiari e conviventi

Possono accedere al superbonus del 110% anche:

1. i familiari e i conviventi di fatto del possessore o del detentore dell'immobile, sempreché sostengano la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Occorre, inoltre, che la convivenza risulti alla data di inizio dei lavori o, se antecedente, al momento del sostenimento delle spese;
2. gli imprenditori e i lavoratori autonomi, ma soltanto per le unità abitative possedute nell'ambito della sfera "privata" (questo requisito non è richiesto se i lavori riguardano le parti comuni dei condomini).

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato l'ambito applicativo della misura introdotta dall'art. 119 del Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 177).

Nel citato documento di prassi è stato inoltre precisato che:

1. l'agevolazione non spetta al familiare su immobili locati o concessi in comodato;
2. può usufruire della detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato;
3. nel plafond agevolabile rientrano anche talune spese accessorie, quali il costo dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

Si ricorda che nei giorni scorsi il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato – in attuazione del richiamato art. 119 del D.L. n. 34/2020 – il Decreto "Asseverazioni" e il Decreto "Requisiti tecnici".

Con quest'ultimo, in particolare, sono stati definiti gli interventi che rientrano nelle agevolazioni eco-bonus, bonus facciate e superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione. È stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l'incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che sono detraibili anche le porte d'ingresso e le finestre, in quanto contribuiscono a migliorare l'efficiamento energetico.



Riferimenti normativi

Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E

NEWS – IMPOSTE DIRETTE

Sismabonus, una detrazione per ciascun immobile censito

Ai fini del sismabonus, qualora gli interventi siano effettuati su un immobile non abitativo suddiviso in più unità della stessa categoria catastale, il limite di spesa dev'essere individuato sulle singole unità immobiliari, nella misura in cui il censimento in Catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all'inizio degli interventi edili che danno diritto all'agevolazione: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello 7 agosto 2020, n. 256.

Tale conclusione è in linea con quanto affermato nella Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, laddove si sottolinea che "Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11 maggio 1998, n. 121, paragrafo 3).

Ciò anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo. Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013, spetta una detrazione del 70 o dell'80% (a seconda dei casi individuati dalla norma) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 relative agli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Tale detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento e in quelli successivi;
2. in merito all'ambito applicativo della misura in commento, si rinvia alla Circolare 18 settembre 2013, n. 29/E e alla Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34/E;
3. con la citata Circolare n. 29/E/2013, in particolare, fu precisato che con l'espressione "costruzioni adibite ad attività produttive" si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali;
4. con la Risoluzione 12 marzo 2018, n. 22/E, fu riconosciuta l'agevolabilità degli interventi riguardanti immobili "non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione", in quanto "si deve ritenere che l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio".



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 7 agosto 2020 n. 256

NEWS – IMPOSTE DIRETTE

Risarcimento per perdita di valore di partecipazioni societarie: rilevano i principi civilistici

Quando hanno ad oggetto beni patrimoniali immateriali, come ad esempio azioni, la perdita o il danneggiamento, quali fonte di risarcimento ai fini del suo trattamento fiscale come plusvalenza, sono fattispecie astratte difficilmente configurabili in concreto.

In sede interpretativa, in tali casi occorre fare riferimento a quanto dispone l'art. 1223 del codice civile, ai sensi del quale il risarcimento del danno è dovuto per la perdita subita e il mancato guadagno subito dal creditore quando dette circostanze sono una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento.

Di conseguenza, il risarcimento presuppone che sussista un nesso eziologico tra inadempimento e danno, che si concretizzi nella perdita subita (cosiddetto "danno emergente") e/o nel mancato guadagno (cosiddetto "lucro cessante").

È sulla base di queste considerazioni che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della qualificazione come plusvalenza dell'importo incassato da una società a seguito della transazione conclusa con le controparti del giudizio per inadempimento – per effetto della perdita o del danneggiamento delle partecipazioni – occorre verificare se esso abbia una natura risarcitoria e, in caso affermativo, quale danno intenda ristorare.



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 7 agosto 2020 n. 254

NEWS – SOCIETÀ, INCENTIVI

Rafforzamento patrimoniale delle Pmi: firmato il decreto attuativo

L'art. 26 del Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle PMI.

Si prevede infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale di Spa, Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d'imposta pari al 20%.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro. A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali (a titolo esemplificativo):

1. ricavi, di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro;
2. riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
3. aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all'entrata in vigore del D.L. in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Con un comunicato stampa apparso sul proprio sito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto di aver emanato il Decreto attuativo della misura in esame. Il provvedimento, in particolare, prevede la presentazione delle istanze all'Agenzia delle Entrate, secondo termini e modalità che saranno definiti con apposito Provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, che, verificata la correttezza dei dati, riconoscerà il credito stesso. L'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze, comunicherà l'esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l'importo del credito effettivamente spettante.

Il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha firmato inoltre, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il Decreto sull'operatività del "Fondo Patrimonio PMI".



Riferimenti normativi

Comunicato Stampa 10 agosto 2020, n. 184

NEWS – CONTRATTI

Pubblicati gli indici Istat di luglio

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al mese di luglio 2020, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 54 della Finanziaria 1998 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449).



Riferimenti normativi

Comunicato 21 agosto 2020

NEWS – CONTRATTI

Prova testimoniale ammessa anche per i contratti che devono essere provati per iscritto

L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che dev'essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, del codice civile, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio.

Qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, del codice di procedura civile, rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione: è il principio di diritto affermato le Sezioni civili della Corte di Cassazione con la sentenza 10 luglio 2020, n. 16723, depositata lo scorso 5 agosto.

Attraverso tale pronuncia – con la quale le Sezioni Unite hanno inteso superare il contrasto giurisprudenziale registrato in materia – è stato comunque ribadito che rimane in ogni caso integro il potere del giudice di valutare secondo il suo prudente apprezzamento la prova testimoniale assunta in ordine ai diritti e agli obblighi derivanti dal contratto, alla volontà dei contraenti e alla portata delle varie pattuizioni.



Riferimenti normativi

Sentenza 5 agosto 2020, n. 16723

NEWS – EMERGENZA CORONAVIRUS

Prorogate fino al 7 settembre le misure anti Covid-19. Nell'ultimo D.P.C.M. anche le “raccomandazioni” per le attività professionali

Fino al 7 settembre 2020, le attività produttive industriali e commerciali svolte su tutto il territorio nazionale, dovranno rispettare:

1. il protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali;
2. per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e le parti sociali;

3. il protocollo per il settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

È quanto prevede il Decreto del Presidente del Consiglio 7 agosto 2020, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale e contenente ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modifiche dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33.

Il provvedimento in esame – applicabile dal 9 agosto 2020 in sostituzione del D.P.C.M. 11 giugno 2020, come prorogato dal D.P.C.M. 14 luglio 2020 – dispone tra l'altro l'obbligo, fino alla citata data del 7 settembre:

1. di utilizzare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto “e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”;
2. di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630.

In merito alle attività professionali, il Decreto in commento raccomanda che:

1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, con l'adozione di strumenti di protezione individuale;
4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.



Riferimenti normativi

D.P.C.M. 7 agosto 2020

NEWS – CONTABILITÀ, IMPOSTE DIRETTE

Principio di derivazione ex art. 83 del Tuir anche per i ricavi derivanti dalla concessione di licenze

Con la Risposta all'istanza di interpello 7 agosto 2020, n. 253, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta contabilizzazione, sotto il profilo dell'imputazione temporale, dei ricavi conseguiti da una società a seguito della concessione ai propri clienti di licenze, annuali o pluriennali. Per l'Agenzia, la soluzione va individuata nel principio di derivazione di cui all'art. 83 del Tuir.

Al riguardo si precisa quanto segue:

1. per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, l'art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha introdotto regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, estendendo (se compatibili) le modalità di determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti Ias/Ifrs adopter (in tal senso si segnala la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 23 giugno 2017, n. 77/E). In particolare:
 - a. il citato art. 13-bis ha modificato il primo comma del richiamato art. 83 del Testo Unico, prevedendo che anche per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che

redigono il bilancio in conformità al codice civile, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili;

- b. per effetto del comma 1-bis del medesimo art. 83, ai soggetti di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell'art. 1, comma 60, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dell'art. 4, comma 7-quater, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38;
2. la rilevanza fiscale del dato contabile, peraltro, presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati (Circolare 28 febbraio 2011, n. 7/E, paragrafo 3.1, relativo alla determinazione del reddito dei soggetti Ias/Ifrs adopter);
3. ai sensi del principio contabile OIC 15, i crediti derivanti da prestazioni di servizi "sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata".



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 7 agosto 2020 n. 253

NEWS – PROFESSIONISTI

Obbligo di fattura elettronica anche per il CTU

Ai sensi dell'art. 1, commi 209 e seguenti, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), dev'essere effettuata esclusivamente in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture, note, conti, parcelle e simili, emesse nei rapporti con:

1. le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
2. con le amministrazioni autonome;

inoltre, a decorrere dal 31 marzo 2015 (termine così fissato dall'art. 25, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifiche dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89), le amministrazioni pubbliche non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio e, trascorsi 3 mesi da tale data, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture elettroniche.

Con il Principio di diritto 12 agosto 2020, n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tali regole si applicano anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione.

Ciò – si legge nel citato documento – nonostante la Circolare 7 maggio 2018, n. 9/E abbia escluso detti compensi dall'obbligo dello split payment.



Riferimenti normativi

Principio di diritto 12 agosto 2020, n. 13

NEWS – DECRETO “RILANCIO”**Nella proroga al 16 settembre anche i versamenti derivanti da avvisi bonari**

Nell'ambito della sospensione dei termini di versamento disposta – fino al 16 settembre 2020 – dall'art. 144 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) rientrano anche le somme chieste attraverso le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e del controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), nonché attraverso le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, in scadenza tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020.

È quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello 12 agosto 2020, n. 262. Nel citato documento di prassi è stato inoltre sottolineato che, invece, né il decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 23 aprile 2020, n. 27), né il successivo decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40) prevedono la sospensione del versamento – anche rateale – delle somme dovute a seguito di comunicazione degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (fatta eccezione per i Comuni della cosiddetta “zona rossa”, indicati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Infatti:

1. nell'ambito applicativo dell'art. 68, comma 1, del richiamato D.L. n. 18/2020, invero, rientrano i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
2. la sospensione disposta rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del decreto “Cura Italia” e dall'art. 18 del decreto “Liquidità”, si riferisce al versamento in autoliquidazione di specifiche tipologie di imposte e contributi (ritenute alla fonte, trattenute delle addizionali regionale e comunale, Iva, nonché contributi previdenziali e assistenziali).

**Riferimenti normativi**

Risposta a istanza di interpello 12 agosto 2020 n. 262

NEWS – DEFINIZIONI AGEVOLATE**L'adesione alla “rottamazione-ter” non blocca l'intervento del Fisco nelle procedure esecutive avviate da terzi**

Per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter” (di cui all'art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136), è vietata la prosecuzione di tutte le procedure esecutive dirette, che conseguentemente si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

La norma, peraltro, non contempla le procedure esecutive avviate da terzi, anche nei casi in cui nelle stesse sia intervenuto l'agente della riscossione: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello 17 agosto 2020, n. 266.

In tale documento di prassi, in particolare, viene precisato che all'agente della riscossione è inibito temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia (Cass. 18 gennaio 2012, n. 689), senza però che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all'agente della riscossione che ha proposto l'intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di "rottamazione-ter", alla distribuzione delle somme disponibili.

Al riguardo si ricorda che:

1. attraverso la modifica dell'art. 68 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), il decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) dispone che il versamento di tutte le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la "tolleranza" di 5 giorni di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018);
2. il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di 5 giorni prevista per legge, determina l'inefficacia della definizione agevolata, il debito non può essere più rateizzato e l'agente della riscossione deve riprendere le azioni di recupero;
3. è inoltre ammessa la compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 17 agosto 2020 n. 266

NEWS – IVA

La rivalsa Iva da accertamento non opera se l'avviso non è definitivo

L'art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 consente l'esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il fornitore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all'Erario. La norma, quindi, mira a ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto alla detrazione, e, con essa, il normale funzionamento dell'Iva, con riguardo alle sole ipotesi in cui tale maggiore imposta origini appunto da "avvisi di accertamento o rettifica".

Ora, con la Risposta all'istanza di interpello 21 agosto 2020, n. 267, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che tale norma non si applica nei casi in cui l'atto di accertamento non sia definitivo.

Anche nell'ipotesi descritta, peraltro, è possibile fare ricorso all'art. 26, comma 1, del decreto Iva. Infatti, anche in presenza di tutte le condizioni necessarie a rendere il diritto potenzialmente esistente, la rivalsa operata ai sensi del richiamato art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 ha natura di istituto privatistico, inerendo non al rapporto tributario, ma ai rapporti interni tra i contribuenti e, quindi, in caso di mancato pagamento dell'Iva da parte del cessionario o committente, l'unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell'Iva pagata all'Erario, addebitata in rivalsa e non incassata, è quella di adire l'ordinaria giurisdizione civilistica, non potendosi invocare altri istituti contemplati dalla disciplina Iva (Risposta 20 luglio 2020, n. 219).

Al riguardo si ricorda quanto segue:

1. la rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinaria per il suo carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all'effettuazione dell'operazione e presuppone l'avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accertata da parte del fornitore;
2. pertanto la rivalsa da accertamento assume un carattere di "specialità" rispetto alla rivalsa ordinaria;
3. per effetto dell'estinzione del cessionario/committente, il diritto di rivalsa, pur astrattamente riconosciuto, deve ritenersi non esercitabile (Risposta 20 dicembre 2019, n. 531);
4. la versione attualmente vigente della norma in esame risulta dalle modifiche apportate dall'art. 93, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 21 agosto 2020 n. 267

NEWS – MANOVRA ESTIVA

In vigore il decreto “Agosto”: contributi a fondo perduto per la filiera della ristorazione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore dal 15 agosto 2020, il cosiddetto “decreto di Agosto”, contenente ulteriori misure finalizzate al sostegno delle attività economiche.

Tra le numerose novità del provvedimento si segnala l'art. 58, che prevede l'istituzione di un contributo a fondo perduto destinato a tutte le imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli.

Al riguardo si precisa quanto segue:

1. il contributo:
 - a. spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019;
 - b. spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
2. è riconosciuto un anticipo del 90% al momento della domanda, dietro presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati;
3. il saldo sarà corrisposto all'atto della presentazione della quietanza di pagamento (da effettuarsi con modalità tracciabile);
4. alla misura si applica il de minimis;
5. per poter accedere al contributo occorre registrarsi all'interno di una piattaforma (“piattaforma della ristorazione”), messa a disposizione dei concessionari a tal fine convenzionati, oppure recarsi presso gli sportelli del concessionario stesso, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti, tra cui la copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale;

6. salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo comporta, oltre alla restituzione dello stesso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante;
7. seguirà un decreto ministeriale attuativo.

Il decreto legge sarà sottoposto nei prossimi giorni all'esame di Camera e Senato.



Riferimenti normativi

D.L. 14 agosto 2020, n. 104

NEWS – IRPEF

Fonti rinnovabili, ancora cedibile il credito per le spese sostenute nel 2019

L'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, prevede la detraibilità parziale ai fini Irpef delle spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia.

L'art. 10, comma 3-ter, del decreto "Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) – attuato con il Provvedimento direttoriale 31 luglio 2019, n. 660057 – prevedeva che per gli interventi di cui al richiamato art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito a favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Il fornitore dell'intervento, a sua volta, può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione a banche ed intermediari finanziari.

L'art. 1, comma 176, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha abrogato – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – il comma 3-ter dell'art. 10 del D.L. n. 34/2019.

Ora, con la Risposta all'istanza di interpello 7 agosto 2020, n. 255, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nonostante l'avvenuta abrogazione del richiamato art. 10, comma 3-ter, il cessionario del credito d'imposta può comunque – in relazione alle spese inerenti gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir effettivamente sostenute nel 2019 e già comunicate o da comunicarsi entro il 28 febbraio 2020 – procedere all'ulteriore cessione di tali spese ai propri fornitori di beni e servizi.

Si ricorda infine che l'art. 119 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 177) ha previsto l'incremento al 110% della detrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 7 agosto 2020 n. 255

NEWS – DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**Emanato il decreto relativo all'invio dei dati riguardanti le spese di istruzione scolastica**

Ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, costituenti il sistema nazionale di istruzione, sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Lo prevede il D.M. 10 agosto 2020, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale. Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:

1. entro il medesimo termine di cui sopra, i soggetti indicati – nonché gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica – devono trasmettere in via telematica all'Agenzia, con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese di cui sopra erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta;
2. le predette comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d'imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2022;
3. non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
4. con riferimento alle comunicazioni relative agli anni 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata;
5. con apposito provvedimento direttoriale saranno stabilite le modalità relative alla trasmissione telematica in esame.

**Riferimenti normativi**

D.M. 10 agosto 2020

NEWS – IVA**Contratti ad esecuzione continuata o periodica: le modalità di recupero dell'Iva in caso di fallimento del cliente**

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, qualora il fallimento del cessionario sia stato dichiarato prima dell'esercizio della clausola risolutiva per inadempimento e dell'emissione delle note di variazione, il fornitore, al fine di recuperare l'Iva non riscossa, deve procedere ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, e quindi insinuarsi al passivo della procedura ed attendere l'esito

della stessa: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di interpello 11 agosto 2020, n. 261.

Nella situazione descritta, il curatore, ricevute le note di accredito emesse, dovrà procedere alla sola annotazione delle medesime senza inclusione nel riparto finale e nella dichiarazione Iva finale della procedura.

Tale annotazione non determina l'inclusione del relativo credito Iva nel riparto finale, ormai definitivo, ma ha soltanto lo scopo di evidenziare il credito da parte dell'Erario eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis (in materia si rinvia anche alla Circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, punto 13).

Nel citato documento di prassi è stato inoltre chiarito l'ambito applicativo dell'art. 26, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972 (comma introdotto dall'art. 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di Stabilità 2016).

Per effetto di tale norma, il cedente/prestatore può recuperare l'Iva relativa ai corrispettivi non percepiti per forniture di beni e servizi effettuate in forza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, purché ci si trovi in presenza di una risoluzione per inadempimento e l'esercizio della clausola comporti l'effettiva interruzione della fornitura.

Pertanto il mancato pagamento, previsto come causa di risoluzione del contratto, consente al cedente/prestatore di operare le corrispondenti variazioni in diminuzione senza promuovere una procedura esecutiva e attenderne l'esito, e quindi di recuperare l'Iva relativa alle cessioni effettuate e per le quali non ha ricevuto alcun pagamento. Sull'argomento si registra la sentenza della Corte di Cassazione 10 maggio 2019, n. 12468.



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 11 agosto 2020 n. 261

NEWS – INCENTIVI

Banda ultralarga, voucher da 500 euro per le famiglie con Isee sotto i 20mila euro

Nei giorni scorsi il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato i decreti attuativi relativi agli interventi previsti dal "Piano Scuola" e dal "Piano Voucher per famiglie", nell'ambito della strategia italiana della banda ultralarga, e per i quali sono disponibili complessivamente 600 milioni di euro.

In particolare, il Piano Famiglie, che – ha reso noto lo stesso Ministero – ha ottenuto il via libera della Commissione europea – prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per favorire le connessioni a internet di circa 2,2 milioni di famiglie con Isee sotto i 20mila euro, attraverso un voucher da 500 euro per l'acquisto della connessione e di un tablet o personal computer.

Gli interventi saranno gestiti da Infratel attraverso un apposito portale telematico, al quale gli operatori dovranno registrarsi in vista dell'erogazione del contributo a partire dal prossimo mese di settembre. "Dopo l'avvio di queste prime misure – ha precisato il Mise – "si partirà anche con i voucher destinati alle famiglie con reddito ISEE fino a 50.000 euro e alle imprese".

Il decreto relativo al Piano Scuola, invece, destina 400 milioni di euro per interventi di attivazione di servizi in banda ultralarga in oltre 32.000 plessi scolastici in tutta Italia.

La misura era stata approvata lo scorso mese di maggio nel corso di una riunione del Cobul – il Comitato per la diffusione della Banda Ultralarga, composto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Infratel e AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) – al fine di favorire la connettività di imprese, famiglie e scuole.



Riferimenti normativi

Comunicato Stampa 10 agosto 2020

NEWS – IRPEF

Auto aziendali, per l'applicabilità delle nuove regole rileva anche la data di immatricolazione

Qualora l'accordo di assegnazione al dipendente dell'auto aziendale (quale fringe benefit) sia stato sottoscritto con il proprio datore di lavoro successivamente al 1° luglio 2020, e il veicolo venga immatricolato dopo tale data, la tassazione del fringe benefit in capo al dipendente è disciplinata dalle nuove norme introdotte dall'art. 1, commi 632 e 633, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160): lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E, con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia, con particolare riferimento all'ipotesi di utilizzo promiscuo dell'auto aziendale.

Nel caso in cui, invece, sia l'immatricolazione che l'assegnazione al dipendente risultino antecedenti alla suddetta data del 1° luglio 2020, si rende ancora applicabile la disciplina previgente. Infine, nell'ipotesi in cui l'assegnazione sia successiva al 1° luglio 2020 e l'immatricolazione precedente a tale data, l'Agenzia delle Entrate prescrive lo scorporo dell'uso privato del mezzo dal valore normale del bene. Al riguardo si ricorda che la citata Manovra 2020 ha introdotto il criterio della forfettizzazione parametrata alla quantità di emissioni di CO₂ nell'atmosfera, in luogo della forfettizzazione al 30 per cento per tutte le tipologie di veicolo.

In particolare, si prevede che la stretta sulle auto aziendali, concesse in uso promiscuo ai dipendenti, si applica dal 1° luglio 2020, con esclusione dei contratti stipulati entro il 30 giugno, e soltanto con riferimento alle nuove immatricolazioni.

La tassazione è stata rimodulata in base alle emissioni di CO₂, nel seguente modo (art. 51, comma 4, del Tuir):



Parametro emissioni	Percentuale tassazione
Veicoli con emissione di Co2 inferiori a 60g/Km	25%
Veicoli con emissione di Co2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km	30%
Veicoli con emissione di Co2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km	40% per il 2020
	50% dal 2021
Veicoli con emissione di Co2 superiori a 190g/Km	50% per il 2020
	60% dal 2021
Resta ferma l'applicazione dell'art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.	



Riferimenti normativi

Risoluzione 14 agosto 2020 n. 46/E

NEWS – DECRETO “RILANCIO”

Anche le “vecchie” rateazioni rientrano nella proroga al 16 settembre dei termini di versamento

Per effetto dell'art. 144 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), i termini dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 (liquidazioni automatizzate e controllo formale delle dichiarazioni) – anche se oggetto di pagamento dilazionato – in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020, si considerano tempestivamente effettuati se eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.

La medesima norma dispone inoltre la sospensione dei versamenti dovuti dal 18 maggio 2020 al 31 maggio 2020, che possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza interessi e sanzioni; tali somme possono inoltre essere rateizzate in 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020.

Ora, con la Risposta all'istanza di interpello 11 agosto 2020, n. 259, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che si può usufruire della rimessione in termini prevista dal richiamato art. 144 del decreto “Rilancio” nel caso in cui, per un precedente piano di rateazione, non sia stato effettuato il versamento di due rate – diverse dalla prima – in scadenza rispettivamente il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020.

Al riguardo si precisa infatti quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 15-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si decade dal piano di dilazione quando la rata – diversa dalla prima – non sia versata entro il termine di scadenza previsto per la rata successiva: di conseguenza, nel caso prospettato la scadenza del 31 gennaio 2020, prevista per il versamento della prima delle due rate rimaste insolte, “slitta” al 30 aprile 2020;
2. pertanto la rimessione in termini, disposta dall'art. 144 del D.L. n. 34/2020 per i versamenti scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020, si applica non solo al versamento

della rata scaduta il 30 aprile 2020 – che può essere effettuato entro il più ampio termine del 16 settembre 2020 – ma, con un “effetto trascinamento”, anche al versamento della rata precedente (scaduta il 31 gennaio 2020) che, ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, può essere versata entro il termine in cui può essere eseguito il pagamento della rata successiva e, quindi, anch’essa entro il 16 settembre 2020;

3. resta fermo che il versamento entro il 16 settembre 2020 della rata scaduta il 31 gennaio 2020 è un tardivo versamento, e quindi sono dovuti gli interessi e le sanzioni (si applica comunque il ravvedimento operoso);
4. la rata scaduta il 30 aprile 2020, il cui versamento può essere effettuato entro il 16 settembre 2020, non può beneficiare dell’ulteriore posticipo disposto dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 nel caso in cui non sia versata.

È comunque possibile accedere all’ulteriore dilazione – vista sopra – fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo. In termini analoghi si è espressa anche la Risposta 11 agosto 2020, n. 260



Riferimenti normativi

Risposta a istanza di interpello 11 agosto 2020 n. 259

Risposta a istanza di interpello 11 agosto 2020 n. 260

NEWS – EMERGENZA CORONAVIRUS, IMPRESE

12 milioni di euro per i concerti annullati

Nei giorni scorsi il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato il decreto che stanziava 12 milioni di euro destinati – ha affermato lo stesso responsabile del Dicastero – a “ristorare parzialmente le perdite subite in questi mesi difficili dagli organizzatori di concerti, che ancora adesso stanno conoscendo un momento particolarmente critico”.

Il provvedimento precisa quanto segue:

1. possono presentare domanda di accesso al contributo gli organizzatori di concerti di musica che abbiano dovuto cancellare, annullare o rinviare, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, almeno uno spettacolo programmato in Italia, per un pubblico di almeno 1.000 persone se all’aperto e di 200 persone se al chiuso, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;
2. la misura è riservata ai soggetti con sede legale in Italia, che abbiano organizzato almeno 10 eventi tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, essendo titolari di altrettanti modelli C1 Siae, e che risultino in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
3. costituiscono inoltre requisiti necessari ai fini dell’accesso al contributo l’assenza di procedure fallimentari, l’assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e il non essere beneficiari del contributo ordinario a valere sul Fondo unico dello spettacolo nel triennio 2018-2020;
4. le risorse destinate agli organizzatori di concerti sono così suddivise:
 - a. 10 milioni di euro da ripartire in proporzione ai minori ricavi accertati nel periodo 23 febbraio – 31 luglio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso;

- b. 2 milioni di euro da ripartire in proporzione ai costi aggiuntivi sostenuti per le operazioni di rimborso dei concerti di musica leggera cancellati definitivamente a causa delle misure per il contenimento della pandemia (operazioni connesse ai voucher);
- 5. attraverso un apposito avviso saranno rese note le modalità e le scadenze per la presentazione dell'istanza, nonché ulteriori indicazioni in merito alla documentazione richiesta.



Riferimenti normativi

Comunicato Stampa 11 agosto 2020

Speciale Estate 2020 – Italia Oggi

ACCERTAMENTO

L'antiriciclaggio con il turbo

Dal 2021 vanno comunicate le operazioni over 5 mila

Una stretta ulteriore su antiriciclaggio e lotta economica al terrorismo. Dal prossimo anno tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5 mila euro (oggi la soglia è di 15 mila euro) dovranno essere comunicate ogni mese da banche, poste e intermediari finanziari all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia nella forma di segnalazioni antiriciclaggio aggregate (Sara). Per il mancato assolvimento di questo obbligo, previste sanzioni fino a 50 mila euro.

Italia Oggi, 26 agosto 2020, pag. 29 di Elisa Del Pup

DECRETO "RILANCIO"

Aumenti di capitale col bonus

Credito d'imposta a chi investe entro il 31 dicembre

Credito d'imposta per medie società di capitali e per i loro soci che vogliono, entro il prossimo 31/12 investire nelle imprese attraverso aumenti di capitale in denaro. Tale beneficio, previsto dall'art. 26 del dl 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sarà operativo non appena il decreto di attuazione approvato dal Mef lo scorso 10 agosto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tale credito, peraltro, spetterà nei limiti dei due miliardi a riguardo stanziati su base nazionale.

Italia Oggi, 25 agosto 2020, pag. 27 di Luciano De Angelis

TUTTI GLI AIUTI DEL GOVERNO CONTE

Una marea di bonus. Sulla carta

Oltre 200 decreti attuativi previsti. Meno di 1/3 emanati

«Sostegno»: questo è il termine che ricorre con più frequenza all'interno dei quattro decreti emanati dal governo nel periodo dell'emergenza epidemiologica Covid-19, prorogata, sempre per decreto, fino al 15 ottobre. Termine appropriato, in quanto i decreti contengono misure dirette a fronteggiare l'emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma, in generale, non sempre sufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell'epidemia; l'appunto viene rivolto soprattutto, in una visione strutturale e strategica, ai decreti Rilancio e Agosto.

Italia Oggi Sette, 24 agosto 2020, pag. 19 di Stefano Verna

EMERGENZA CORONAVIRUS

Senza soldi sei aziende su dieci

Microimprese sulla graticola, turismo e ristorazione al palo

Non solo alle persone: il Covid-19 toglie ossigeno anche alle imprese. Sei attività su dieci sono in carenza di liquidità. Per l'esattezza, sono 780 mila aziende, pari al 58,4% del totale. L'altra metà della mela, il 41,6% (quasi 565 mila aziende), vede invece un futuro meno cupo. A soffrire di più sono le microimprese sotto i 10 dipendenti (oltre il 60%), ma anche i top player con più di 250 arrancano (il 44%). E il 74% delle aziende del turismo e della ristorazione accusa problemi di cassa.

Italia Oggi, 22 agosto 2020, pag. 24 di Luigi Chiarello

ACCERTAMENTO

Dal leasing allarme per il fisco

L'autovettura può essere indice di capacità contributiva

Anche l'autovettura detenuta in leasing può essere indice di capacità contributiva. Lo ha stabilito la sezione quinta della cassazione nell'ordinanza n. 15900 del 24 luglio scorso. La vicenda tratta di un accertamento dell'Agenzia delle entrate di Massa Carrara che determinando sinteticamente il reddito del contribuente per gli anni dal 2001 al 2005, consideravano, quale indice di capacità contributiva, il possesso di una autovettura di 26 Cv fiscali. Il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito che consente, all'amministrazione finanziaria, una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente basata sulla capacità di spesa del medesimo.

Italia Oggi, 21 agosto 2020, pag. 28 di Nicola Fuoco, Benito Fuoco

ADEMPIMENTI

Ecobonus, il ritardo è sanabile

Documenti all'Enea entro la dichiarazione dei redditi

Per le detrazioni da ecobonus la mancata trasmissione dei documenti all'Enea è sanabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Le ritenute applicabili a spese professionali non devono essere duplicate dal sostituto d'imposta e della banca che riceve il bonifico, mentre la compatibilità di detrazione per interventi di riqualificazione energetica con incentivi locali è ammessa a condizione che le disposizioni istitutive di questi ultimi lo consentano.

Italia Oggi, 20 agosto 2020, pag. 24 di Duilio Liburdi, Massimiliano Sironi

DECRETO AGOSTO

Il fisco fermo fino al 15 ottobre

Stop a versamenti, notifiche, controlli sui pagamenti

Si fermano fino al 15 ottobre versamenti fiscali, notifiche e procedure e le tranche dei piani di rateizzazione, così come i controlli sull'adempimento degli obblighi tributari da parte delle pubbliche amministrazioni sui soggetti beneficiari di pagamenti oltre i 5 mila euro. Resta fermo invece il termine per i pagamenti della rottamazione ter e del saldo e stralcio, termine che comunque era già stato fissato più avanti, al 10 dicembre.

Italia Oggi, 19 agosto 2020, pag. 28

SUPERBONUS

Credito pagato 102 euro su 110

Alle persone fisiche e condomini. Alle imprese 100

Il prezzo di acquisto del credito d'imposta derivante da Superbonus maturato da persona fisiche e condomini sarà di 102 per ogni 110. Mentre sarà di 100 per ogni 110 per le imprese. È quanto ha comunicato l'Unicredit con una informativa del 14/8/2020 in cui viene reso noto l'interesse dell'Istituto a sostenere con l'acquisto del credito d'imposta maturato i soggetti impegnati negli investimenti agevolati previsti dalla legge n. 77/2020.

Italia Oggi, 18 agosto 2020, pag. 27 di Bruno Pagamici

ADEMPIMENTI

Detrazioni del 110%, opzione comunicata con modelli ad hoc

Con il provvedimento direttoriale n. 283847/2020 e la circolare n. 24/E, entrambi pubblicati l'8 agosto 2020, l'Agenzia delle entrate completa il quadro normativo necessario per la partenza delle operazioni collegate alla maxi-detrazione del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

Italia Oggi Sette, 15 agosto 2020, pag. 2 di Luca Nisco

DECRETO RILANCIO

Le banche irrompono nel 110%

Supporto finanziario e acquisto crediti delle imprese

Lo sconto e la cessione del bonus 110% trovano (per la prima volta in maniera strutturata) la collaborazione delle banche. Un accordo appena siglato tra Confapi e Intesa Sanpaolo, consentirà alle imprese di cedere il credito d'imposta derivante dal superbonus introdotto con il decreto rilancio anche alle istituzioni bancarie, che possono acquisire tali benefici e intervenire a supporto degli operatori nel settore dell'edilizia.

Italia Oggi, 14 agosto 2020, pag. 24 di Duilio Liburdi, Massimiliano Sironi

AGEVOLAZIONI

110% di complicazioni

Con bonifico, visto di conformità, dati certi

Bonifico tracciabile, visto di conformità, copia dell'asseverazione e fatture e/o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. E se i lavori sono eseguiti dal detentore, necessaria anche la dichiarazione del proprietario dell'unità immobiliare, mentre per quelli condominiali necessaria la delibera e la tabella millesimale o la dichiarazione dell'amministratore.

Italia Oggi, 13 agosto 2020, pag. 29 di Fabrizio G. Poggiani

SCADENZE

Versamenti tutti al 16/9

Avvisi sospesi e anche pagamenti arretrati

Il versamento del 16 settembre delle rate degli avvisi bonari sospese opera anche per i pagamenti precedenti ancora non effettuati e che evitano la decadenza. Sono queste le conclusioni raggiunte dall'agenzia delle entrate con due risposte a specifiche istanze di interpello (nn. 259 e 260) pubblicate ieri sul sito dell'amministrazione.

Italia Oggi, 12 agosto 2020, pag. 31 di Duilio Liburdi, Massimiliano Sironi

SUPERBONUS ENERGETICO

Detrazione anche a scaglioni

Su edifici di più unità. Il 110% sui beni a disposizione

Detrazione maggiorata del 110% non spettante in presenza di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione del familiare del possessore e/o del detentore. Detrazione «a scaglioni» per gli edifici composti da più unità. Definito, inoltre, il concetto di unità immobiliare indipendente, da intendersi come quella unità dotata di un accesso autonomo, non comune alle altre unità immobiliari.

Italia Oggi, 11 agosto 2020, pag. 26 di Fabrizio G. Poggiani

AGEVOLAZIONI

Un superbonus a regola d'arte

Dall'Ape agli operatori tecnici: ecco a cosa fare attenzione

La detraibilità del 110% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici è basata su una normativa complessa, che presenta non pochi trabocchetti. Allo stato attuale non esistono ancora tutti gli elementi per poter definire correttamente tutto il percorso economico e burocratico della procedura, ma sono chiari gli elementi fondamentali che consentiranno di usufruire del Superbonus 110%.

Italia Oggi Sette, 10 agosto 2020, pag. 4 di Simone Gualandi

DECRETO AGOSTO

Tasse, le rate lunghe sul 50%

Dilazione in 24 mesi su metà dei versamenti sospesi

Si paga in 24 mesi il 50% delle somme dovute per il saldo Iva, per le ritenute alla fonte e per i contributi previdenziali. Slitta anche la sospensione dei pagamenti derivanti dalle cartelle esattoriali. Sono queste le disposizioni in tema di versamenti contenute nella versione ad oggi disponibile del cosiddetto decreto agosto, approvato nella tarda serata di ieri che vale 25 mld, nel quale, invece, non appare esservi nessuna indicazione in merito alle scadenze di versamento con vista al prossimo giorno 20. Di fatto, la tecnica normativa che viene utilizzata è quella della modifica delle norme esistenti in precedenti provvedimenti.

Italia Oggi, 8 agosto 2020, pag. 27 di Duilio Liburdi, Massimiliano Sironi